

Sono state, infatti, escluse dalla tassazione le unità da diporto di lunghezza compresa fra 10,01 e 14 metri, mentre per le imbarcazioni fra 14,01 e 20 metri la tassazione è stata ridotta del 50 per cento. Il rimborso può essere richiesto anche da coloro che, per qualsiasi motivo, come, ad esempio, la duplicazione di versamenti o la mancata applicazione di riduzioni o esenzioni, hanno effettuato versamenti in eccesso.

## **II.11 CONCORRENZA, TUTELA DEI CONSUMATORI E MERCATO INTERNO**

Nel processo di risanamento economico e di creazione delle condizioni per la crescita, è necessario mettere al primo posto le riforme strutturali che accrescono la competitività del Paese. La politica per la concorrenza ne costituisce uno degli aspetti più importanti.

L'Italia, soprattutto per effetto delle direttive europee volte alla promozione del mercato unico, ha progressivamente liberalizzato mercati un tempo dominati da monopoli pubblici e privati. Il passaggio da un'economia caratterizzata dalla pervasiva presenza pubblica a un mercato concorrenziale è un processo complesso che si è articolato in più tappe. Oggi è possibile affermare, come riconosciuto dai rapporti sulla concorrenza in Italia annualmente redatti da osservatori indipendenti, che il livello di apertura dei mercati, comparato a quello delle principali economie capitalistiche, è andato significativamente crescendo, specie in alcuni settori.

Tuttavia persistono ancora in alcuni settori dell'economia rigidità che richiedono di essere superate, mentre alcune importanti misure pro-concorrenziali, varate nel 2012, devono ancora essere coerentemente attuate per dispiegare i loro benefici effettivi. Nei paragrafi che seguono saranno illustrati gli sviluppi più recenti della concorrenza in Italia, con un'attenzione particolare a settori rilevanti per l'economia e per i consumatori.

### **Il ruolo dell'Autorità Antitrust a tutela della concorrenza**

Tra il 2012 e il 2013 l'Autorità Antitrust (Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato, AGCM) ha svolto la sua consueta attività di sorveglianza della concorrenza, che si è esplicitata innanzitutto in interventi di *enforcement*, per l'applicazione delle norme a tutela della concorrenza (repressione dei cartelli, delle intese e degli abusi di posizione dominante e controllo delle concentrazioni). L'AGCM ha poi svolto la sua funzione di *advocacy* inviando al Governo segnalazioni affinché siano rimosse le regole restrittive che creano inefficienze e colli di bottiglia in diversi mercati.

Di particolare rilevanza sono state le indagini conoscitive concluse nel corso dell'anno, ed in particolare quelle relative ai servizi bancari e al settore del commercio al dettaglio.

## Servizi bancari

Negli ultimi anni gli interventi effettuati nel settore bancario sono stati molteplici. Ciò ha portato, sotto alcuni profili, a un'evoluzione anche più competitiva del settore, sia in termini di struttura di mercato che dell'ambiente concorrenziale (numerose le operazioni di concentrazione che hanno coinvolto diversi istituti di credito). A questo si sono aggiunti gli effetti delle riforme della normativa secondaria in materia di trasparenza e informativa sui servizi bancari.

In particolare si sono introdotte importanti misure in materia di doppi incarichi, requisiti per le nomine degli organi di governo delle Fondazioni, servizi di pagamento, ricorso a strumenti telematici, abbinamento tra servizi diversi (assicurazione, conto corrente, mutui).

Tuttavia, nonostante la maggiore apertura del settore, permangono ancora ostacoli al pieno dispiegarsi della concorrenza, che impediscono una riduzione dei prezzi a vantaggio del consumatore finale e un aumento della mobilità della domanda. Una recente indagine dell'AGCM ha rilevato che i prezzi più alti sono praticati dalle banche dove si concentra il 70 per cento dei conti correnti, e ha confermato la convenienza dei conti *on line*, i cui costi sono scesi in misura maggiore rispetto ai conti allo sportello.

### **FOCUS** Indagine conoscitiva sui costi dei conti correnti bancari

Si è conclusa a settembre 2013 l'indagine dell'Autorità Antitrust sui costi dei conti correnti in Italia. Dall'indagine, avviata nel marzo del 2011 per verificare l'evoluzione dei costi dei conti correnti rispetto al 2007, anno della precedente indagine in materia, emergono prezzi in calo solo per talune tipologie di correntista e per determinati periodi. Una sostanziale riduzione dei prezzi mediani dei conti allo sportello si è verificata esclusivamente per i giovani (-19 per cento), mentre una discesa meno rilevante si è registrata per le famiglie e i pensionati con operatività minore (rispettivamente -2,8 per cento e -3,6 per cento), anche se considerando il valore assoluto dell'ISC (Indicatore Sintetico di Costo), tali diminuzioni non risultano essere di particolare rilievo. Anche per le restanti tipologie di consumatori i prezzi mediani risultano invariati, infatti le variazioni rispetto al 2007 sono inferiori all'1 per cento.

Al contrario i costi salgono, soprattutto per alcuni profili, nelle banche di maggiori dimensioni, dove si concentra il 70 per cento dei conti correnti. I prezzi di tenuta e movimentazione di un c/c sono compresi, a seconda del suo utilizzo (quindi in funzione del profilo di correntista) tra un minimo di 53 ad un massimo di 111 euro.

L'indagine conferma la convenienza (-30 per cento) dei conti *on line* rispetto a quelli tradizionali, in termini assoluti, con punte che superano il 40 per cento per i giovani, e le famiglie e i pensionati con operatività bancaria maggiore.

Il tasso di mobilità dei correntisti - che rappresenta l'incidenza dei conti correnti accesi ed estinti sul totale - risulta compreso tra il 10 per cento e il 12 per cento, in linea con i risultati disponibili a livello europeo, e sostanzialmente stabile nel corso degli anni. Ne deriva un elevato grado di dispersione dei prezzi: per i conti allo sportello, la differenza tra il prezzo massimo e minimo è almeno pari a 100 euro ma può anche superare i 150 euro, fino ad arrivare a 180 euro, a seconda del profilo del correntista.

Nonostante queste differenziazioni, il grado di fidelizzazione della clientela resta molto elevato ed è bassa la tendenza a rinegoziare le condizioni anche all'interno della stessa banca.

I risultati dell'indagine mostrano che la diffusione del Conto di Base, nato da un'iniziativa del Governo nel 2011 per favorire la lotta al contante e l'inclusione finanziaria, non ha sortito gli effetti sperati. Secondo l'Antitrust, per intensificare le dinamiche competitive virtuose

finalizzate alla riduzione dei prezzi e all'aumento del benessere dei consumatori, occorre muoversi lungo tre direttrici:

- Migliorare il grado di trasparenza delle informazioni. Vanno in particolare ripensate le forme di comunicazione dell'ISC, indicatore sintetico di costo. Le banche dovrebbero inoltre essere obbligate a comunicare alla propria clientela, almeno annualmente e con adeguata evidenza grafica, i nuovi conti disponibili informandola dell'esistenza di offerte a condizioni migliori.
- Tagliare il legame esistente tra conto corrente ed altri servizi bancari. In particolare, secondo l'Autorità, occorre garantire l'eliminazione di tutti i vincoli, contrattuali o di fatto, non necessari tra conto corrente e altri servizi, quali mutuo, risparmio amministrato e polizze assicurative. Sui fogli informativi e sulle comunicazioni periodiche le banche dovranno chiarire che per avere i servizi bancari accessori non occorre avere obbligatoriamente il conto corrente presso la banca.
- Ridurre i tempi di chiusura del conto corrente. L'Antitrust propone di rendere obbligatoria la chiusura del conto entro 15 giorni, in linea con quanto previsto dalla proposta di direttiva comunitaria attualmente in discussione.

Un contributo all'efficienza dei servizi bancari potrà venire dalla norma, introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2014<sup>657</sup>, che prevede che il cliente possa chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di pagamento, senza spese aggiuntive. Con il trasferimento dei servizi, il prestatore dei servizi di pagamento subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di origine. Il trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi dalla richiesta del cliente<sup>658</sup>.

## Distribuzione commerciale

Nel settore della distribuzione l'Italia è caratterizzata da un importante *gap* strutturale, rispetto ai principali Paesi europei, sia in termini di superfici commerciali moderne rispetto alla popolazione, sia in termini di efficienza distributiva. A queste persistenti limitazioni si è cercato di porre rimedio con ripetuti interventi legislativi che hanno inciso sulla struttura distributiva ma che lasciano ancora aperte numerose problematiche di natura concorrenziale.

In questo senso l'AGCM ha ritenuto di svolgere un monitoraggio<sup>659</sup> sulle problematiche afferenti all'effettiva realizzazione della liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, disposta dal D.L. 'Salva Italia'<sup>660</sup>. Ciò che emerge dal monitoraggio è che la liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi sta incontrando una serie di difficoltà, riconducibili non unicamente all'esistenza di ostacoli normativi, amministrativi o di altra natura posti dalle amministrazioni regionali e/o locali ma anche, più semplicemente, a

<sup>657</sup> L. 147/2013, art.1 co.584-585.

<sup>658</sup> Con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, verranno disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della Direttiva UE relativa alla 'trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento', i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni.

<sup>659</sup> AS1065 - Monitoraggio sullo stato di liberalizzazione degli orari dei negozi, del 22 luglio 2013

<sup>660</sup> D.L. 201/2011, art. 31 comma 1.

motivazioni di mancata convenienza economica e, più in generale, a scelte di politica aziendale condizionate dalla congiuntura economica.

Altri problemi derivano dal processo di concentrazione avvenuto di recente nel settore distributivo, e dal contestuale rafforzamento del potere di mercato delle principali catene di distribuzione. La crescente tensione fra il mondo produttivo e quello della grande distribuzione, riguardo le concrete modalità di contrattazione delle condizioni di acquisto dei prodotti da distribuire, ha portato l'Autorità Antitrust ad aprire una indagine conoscitiva, conclusasi nel 2013.

## FOCUS

### **Conclusioni dell'indagine conoscitiva dell'Antitrust sulla grande distribuzione organizzata**

Un aumento del potere di mercato della grande distribuzione organizzata (GDO) nei rapporti commerciali con i fornitori, anche attraverso un rafforzamento del ruolo delle centrali di acquisto, i cui effetti si riverberano non solo sulle condizioni economiche nel mercato a monte dell'approvvigionamento, ma anche in quello a valle delle vendite, con possibili ripercussioni a danno dei consumatori finali.

E' questa la fotografia del ruolo della GDO nella filiera agroalimentare che emerge dall'indagine conoscitiva dell'Antitrust conclusasi a agosto 2013. L'indagine ha evidenziato la presenza di criticità, tanto nelle caratteristiche strutturali quanto in quelle di funzionamento del settore, riscontrando in particolare un aumento della problematicità nei rapporti tra fornitori e grandi distributori.

A conclusione dell'indagine - alla luce dell'incremento del potere di mercato della GDO dal lato della domanda (c.d. *buyer power*) - l'Autorità ricorrerà a tutti gli strumenti d'intervento previsti dalla normativa a tutela della concorrenza, valutando gli eventuali effetti anticompetitivi sul benessere del consumatore.

Dal punto di vista della maggiore efficienza del settore, tramite regolamentazioni che hanno disciplinato modalità di apertura e distribuzione sul territorio, rileva la recente disposizione contenuta nel Decreto 'Fare'<sup>661</sup> secondo la quale, a tutela della salute (anche dei lavoratori), dell'ambiente (anche urbano) e dei beni culturali è possibile interdire l'apertura di nuovi esercizi commerciali in alcune aree.

## **La concorrenza nel settore energetico**

### **Gas naturale**

Nell'ultimo anno è proseguita in Italia la profonda evoluzione del mercato del gas, dove la contrazione della domanda, l'aumento dell'offerta e le nuove regole europee e nazionali, hanno favorito lo sviluppo di una maggiore concorrenza e l'allineamento dei prezzi all'ingrosso con quelli degli altri mercati europei. Gli sviluppi più rilevanti in questi ultimi mesi hanno riguardato il mercato all'ingrosso del gas naturale e la riforma della formula tariffaria per l'aggiornamento delle bollette.

A marzo 2013, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), è stata approvata la Disciplina del mercato del Gas naturale, che raccoglie in un

<sup>661</sup> D.L. 69/2013 cvt in L. 98/2013, art.30 co.5-ter.

unico corpo normativo le regole di funzionamento del mercato a termine fisico del gas naturale, e quelle riguardanti il mercato a pronti del gas naturale<sup>662</sup>, già operativo dal 10 dicembre 2010. Nello stesso decreto si differiva l'avvio del mercato a termine del gas naturale, decorso un adeguato periodo di sperimentazione.

Tenuto conto delle sinergie tra il meccanismo di funzionamento dei due mercati (a termine e a pronti) anche l'efficacia delle regole di funzionamento del mercato a pronti era stata rinviata alla data di avvio del mercato a termine. Quest'ultima è stata determinata con il Decreto MISE del 9 agosto 2013 e il mercato a termine è ora operativo dal 2 settembre. Da questa data si applica integralmente la Disciplina del mercato del Gas naturale, e la piattaforma dell'attuale mercato a pronti del gas cesserà il proprio esercizio per essere sostituita dalla piattaforma di mercato del nuovo MGAS. La creazione di questo mercato offre agli operatori un nuovo strumento di approvvigionamento di gas naturale che consente maggiore flessibilità, anche ai fini della copertura dei rischi derivanti dalle incertezze di prezzo nel medio-lungo periodo.

Lo sviluppo di un mercato all'ingrosso del gas concorrenziale, inoltre, permette una riduzione complessiva della bolletta per i consumatori, che può avvantaggiarsi interamente dei prezzi spot che si formano sul mercato del gas e che sono più vantaggiosi di quelli derivanti dai contratti *take or pay*<sup>663</sup>.

Questa modifica fa parte della riforma complessiva delle condizioni economiche del servizio di tutela del gas- avviata dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (di seguito AEEGSI) a inizio d'anno - che ha permesso una riduzione della bolletta del 7,8 per cento da aprile a settembre 2013, annullando tutti gli aumenti della materia prima dal 2011 in poi. Dal 1° ottobre vengono utilizzati al 100 per cento i prezzi spot del gas che si formano sui mercati spot nel trimestre dell'aggiornamento (in questo caso ottobre-dicembre), e non più i contratti di fornitura di lungo periodo indicizzati alle quotazioni dei prodotti petroliferi dei nove mesi precedenti: in questo modo, il consumatore finale paga il gas al valore effettivo del momento in cui lo consuma. Per il primo anno termico, il 2013-2014, vengono quindi utilizzate le quotazioni a termine rilevate presso l'*hub* olandese TTF (*Title Transfer Facility*) e, in seguito, quelle che si formeranno nel mercato a termine italiano recentemente avviato (MGAS).

Per tutelare le famiglie dal rischio di futuri rialzi delle quotazioni spot -per loro natura più soggette alla volatilità dei mercati- l'AEEGSI ha definito anche un meccanismo regolatorio che introduce uno 'scudo' pro-consumatori rispetto ai picchi di prezzo.

In tema di tariffe è intervenuto anche il Decreto 'Fare' che, escludendo i piccoli clienti industriali, ha ristretto ai soli clienti domestici la categoria dei clienti vulnerabili. Soltanto per questi ultimi, pertanto, resta in vigore

<sup>662</sup> Disciplinato dal Regolamento del mercato del gas, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 26 novembre 2010.

<sup>663</sup> Va rilevato a questo proposito che prima dell'attuale evoluzione del mercato del gas il prezzo della materia prima gas veniva calcolato in tariffa utilizzando le quotazioni spot degli *hub* esteri (più vantaggiose) per il 5 per cento e il prezzo derivante dai contratti *take or pay* per il 95 per cento.

l'applicazione transitoria del servizio di tutela dei prezzi del gas, i cui prezzi di riferimento sono determinati dall'AEEGSI stessa.

Dal punto di vista dell'assetto istituzionale del settore è stato completato un ulteriore passaggio nella separazione proprietaria della società che detiene la rete del gas (Snam Rete Gas) dalla società operante nei settori della produzione e fornitura (Eni S.p.A). A novembre 2013, infatti, l'AEEGSI ha approvato la certificazione definitiva di Snam Rete Gas (SRG) in qualità di gestore del sistema di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria, che potrà operare, quindi in piena indipendenza dagli interessi della produzione o vendita di gas naturale. Il prossimo passo verso la conclusione di questo iter è la trasmissione del parere dell'AEEGSI alla Commissione, ai Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Economia, a Cassa Depositi e Prestiti (CDP), alla controllante Snam e a Snam Rete Gas.

Nella certificazione l'AEEGSI ritiene che l'attuale assetto giuridico garantisca l'effettiva separazione e indipendenza dell'azionista CDP dal Ministero dell'Economia e consenta di escludere l'esistenza d'incentivi o di poteri d'ingerenza di CDP che possano indurre SRG ad adottare, anche indirettamente, comportamenti discriminatori rispetto allo sviluppo della rete o degli utenti, per favorire le partecipazioni detenute in particolare in ENI S.p.A.

Un contributo essenziale alla sicurezza del sistema verrà dalla realizzazione del progetto '*Trans Adriatic Pipeline*' (TAP, si veda par.II.12 '*Infrastrutture*'), che costituisce per l'Italia un utile strumento di diversificazione delle fonti energetiche e dei fornitori di energia. Esso inoltre determinerà un aumento dell'offerta di gas e del numero di fornitori in concorrenza sul mercato italiano ed europeo, con benefici per i consumatori e per le imprese, anche in termini di competitività dei prezzi.

Per tali motivi il TAP era incluso anche nella Strategia Energetica Nazionale. Infatti, grazie alle infrastrutture che già collegano la rete gas italiana con quelle del Centro e del Nord Europa, in fase di potenziamento, sarà possibile avere un mercato più articolato, con scambi transfrontalieri, ottimizzando così l'utilizzo delle infrastrutture italiane e una loro maggiore integrazione con quelle europee, anche ai fini di sviluppare una maggiore concorrenza.

Con il D.L. per l'avvio del piano '*Destinazione Italia*'<sup>664</sup>, il Governo è intervenuto per dare seguito a quanto stabilito nella Strategia Energetica Nazionale circa l'opportunità di realizzare lo stoccaggio strettamente necessario alle esigenze del sistema del gas. Tenuto conto che, al momento, lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale in Italia non appare più necessario - essendo già richiesta dal mercato una capacità inferiore a quella esistente - il Governo ha ritenuto opportuno realizzare il solo spazio richiesto dai c.d. soggetti investitori (consumatori industriali di gas naturale, piccole e medie imprese in forma singola o associata)<sup>665</sup>.

A tal fine, si prevede che i soggetti investitori debbano confermare al Ministero dello Sviluppo Economico il loro interesse e, nel caso tali conferme non

<sup>664</sup> D.L. 145/2013, cvt. L. 9/2014, art. 1 co. 16-bis e 16-ter.

<sup>665</sup> Non verrà quindi realizzato lo stoccaggio riservato ai produttori di energia elettrica con impianti a gas naturale, che molto probabilmente non verrebbe richiesto da tali soggetti.

ammontino al valore di 3 miliardi di metri cubi, la realizzazione di nuova capacità sia corrispondentemente ridotta.

Inoltre l'ENI Spa, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, tramite Stogit Spa, dovrà avviare la procedura di asta competitiva riservata ai soggetti produttori di energia elettrica, con prezzo a base d'asta pari al costo medio di realizzazione e gestione degli stoccaggi da realizzare, determinato dall'AEEGSI.

In questo caso dovrà essere realizzata unicamente la capacità di stoccaggio derivante dai quantitativi richiesti. Ciò risulterà vantaggioso al fine di ridurre gli oneri in capo ai consumatori di gas naturale e non costituirà alcun pericolo per la sicurezza del sistema nazionale del gas.

Al fine di incrementare la liquidità del mercato, specie nella sua fase di avvio, ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti, la cui quota di mercato all'ingrosso supera il valore del 10 per cento, deve, a partire da gennaio 2014, partecipare al mercato a termine del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici, per un periodo di tre anni, presentando un'offerta di acquisto pari al quantitativo di gas offerto in vendita.

Inoltre, la differenza tra il prezzo offerto in vendita e il prezzo offerto in acquisto per le corrispondenti quantità, non deve essere superiore a uno specifico valore definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'AEEGSI. La medesima Autorità definisce inoltre le modalità per l'adempimento del suddetto obbligo, mentre il Gestore dei Mercati Energetici (GME) trasmette i relativi dati all'Autorità Antitrust.

Dal punto di vista tariffario, l'AEEGSI ha recentemente approvato la regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019<sup>666</sup>. Tra le altre misure innovative l'AEEGSI ha previsto l'aumento da 30 a 35 euro dell'indennizzo base accreditato automaticamente in bolletta ai consumatori in caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio. Altre novità riguardano il rafforzamento della sicurezza nella distribuzione del gas tramite reti, con l'obbligo per i distributori di pubblicare mensilmente sui propri siti internet, mantenendole visibili per almeno due anni, le ispezioni effettuate alla rete, specificando nel dettaglio il Comune e l'indirizzo stradale dell'intervento.

Sul fronte della sicurezza, l'Autorità ha anche previsto un'extra-remunerazione per gli investimenti nella sostituzione delle condotte e per ammodernare i sistemi di odorizzazione: l'extra-remunerazione è collegata ai risultati effettivamente ottenuti nella riduzione delle dispersioni segnalate da terzi e nell'aumento del numero minimo di misure del grado di odorizzazione.

Fra i miglioramenti nella qualità del servizio, c'è anche l'obbligo di ridurre i tempi dei preventivi: in caso di lavori complessi saranno di 30 giorni al massimo invece dei precedenti 40 giorni, mentre le attivazioni e disattivazioni di fornitura si potranno ottenere anche via telefono. Inoltre, in caso d'interruzioni programmate della fornitura di gas le società di distribuzione dovranno avvertire i clienti con un minimo di tre giorni lavorativi rispetto al precedente termine di un giorno.

<sup>666</sup>

Deliberazione 573/2013/R/gas

È stata avviata il 1° ottobre 2013 la campagna annuale di controlli dell'AEEGSI sulla qualità del gas distribuito in rete. La fase di verifica, giunta al suo decimo anno, si concluderà il 30 settembre 2014 e avverrà con controlli senza preavviso presso 60 impianti di società di distribuzione su tutto il territorio nazionale. Queste verifiche vengono effettuate grazie alla collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e dell'Azienda Speciale *Innovhub*. L'obiettivo è di accertare il rispetto, nella prossima stagione invernale, di alcune norme dell'Autorità particolarmente rilevanti per la sicurezza, la qualità del servizio e le bollette dei consumatori.

In particolare, sarà controllata la corretta applicazione delle regole sul potere calorifico superiore e la pressione di fornitura, fondamentale per garantire più sicurezza per i consumatori. Le verifiche riguarderanno anche la corretta odorizzazione del gas, essenziale per prevenire esplosioni o intossicazioni.

### **Energia elettrica**

Nel corso del 2013 diverse azioni sono state intraprese per rafforzare la competitività delle imprese.

In primo luogo, alcune misure introdotte con il D.L. 69/2013, sono destinate a incidere positivamente sul prezzo dell'energia elettrica. La '*Robin Tax*' è stata estesa alle imprese con volume di ricavi superiore a 3 milioni (prima erano 10 milioni) e un reddito imponibile superiore a 300mila euro (prima era 1 milione). Le maggiori entrate generate sono destinate alla riduzione della componente A2 (messa in sicurezza del nucleare e compensazioni territoriali) della tariffa elettrica. Inoltre, sono state modificate le modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime CIP6, che andranno a ridurre la componente A3 della tariffa (oneri di sistema diretti a incentivare le fonti rinnovabili).

Successivamente, anche il D.L. per l'avvio del Piano 'Destinazione Italia'<sup>667</sup> ha introdotto una serie di misure riguardanti, tra l'altro, la componente tariffaria A3, finalizzate a favorire una riduzione in modo strutturale del costo dell'energia elettrica in Italia. Gli oneri di sistema rappresentano attualmente circa il 20 per cento della bolletta elettrica di una famiglia-tipo, e la componente A3 pesa per il 90,6 per cento, ossia la quasi totalità<sup>668</sup>.

In particolare, il decreto incide sul prezzo delle forniture fornendo un indirizzo all'AEEGSI affinché aggiorni gli attuali criteri di definizione del 'prezzo di riferimento' per i clienti non riforniti sul mercato libero, dove era stata a suo tempo introdotta la tariffa bioraria. L'andamento del mercato all'ingrosso, soprattutto dopo l'ingresso massiccio del fotovoltaico, ha infatti modificato la curva del prezzo giornaliero, determinando uno spostamento delle ore di maggior prezzo dalla fascia diurna a quella serale. Di conseguenza, l'attuale struttura della bioraria non rispecchia più condizioni di convenienza per i consumatori. Pertanto,

<sup>667</sup> D.L. 145/2013, art. 1, co. 1 e 2.

<sup>668</sup> Il peso crescente della componente A3 è stato in parte rallentato con la riforma degli incentivi alle rinnovabili elettriche (avvenuta nel 2012) e con la fine del sistema di sostegno al fotovoltaico, (sempre 2012). Tuttavia, rimane la difficoltà di gestire una spesa elevatissima, che ammonta oggi a 11,2 miliardi/anno (6,7 Fotovoltaico + 4,5 altre fonti) ed arriverà nel 2015 a 12,5 miliardi/anno.

il regolatore dovrà adeguare i propri provvedimenti in modo che ne derivino prezzi di riferimento 'profilati', per tener conto dei costi reali registrati in ciascuna fascia oraria sul mercato dell'energia elettrica.

Inoltre, il D.L. modifica l'istituto del 'ritiro dedicato', ossia del prezzo che il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) paga per l'energia elettrica derivante da impianti a fonti rinnovabili programmabili di potenza fino 10 MW, ovvero da impianti rinnovabili (di qualunque potenza) non programmabili. Attualmente, il prezzo di ritiro per i piccoli impianti è superiore ai prezzi di mercato e la differenza si carica sulla componente A3. La norma interviene su tale situazione, stabilendo che, a partire dal 1 gennaio 2014, per gli impianti a fonti rinnovabili già incentivati, il prezzo di ritiro sia pari al prezzo zonale orario, ad eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 kw, e da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 kw.

Ulteriori disposizioni sono state introdotte per distribuire nel tempo una parte degli oneri per l'incentivazione delle fonti rinnovabili, a fronte di una migliore valorizzazione della vita tecnica degli impianti. A tal fine, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili possono optare, in alternativa al mantenimento degli incentivi previgenti, per una riduzione dell'incentivo accoppiata a un aumento del periodo di diritto. L'entità della riduzione viene rinviata a successivo decreto, in quanto sarà determinata dal periodo residuo spettante, dal tipo di fonte rinnovabile e dall'istituto incentivante, nonché dai costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi.

In seguito al decreto di attuazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2014, il cosiddetto 'costo evitato del combustibile' è calcolato sulla base di un paniere di riferimento nel quale il peso dei prodotti petroliferi è progressivamente ridotto in ciascun trimestre del 2013<sup>669</sup>. A decorrere dal 2014, il contributo per il costo evitato del combustibile è aggiornato trimestralmente sulla base del costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso. Una parziale deroga è prevista per gli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti, situati in zone di emergenza nella gestione del ciclo dei rifiuti: il valore è determinato sulla base del paniere di riferimento, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento, fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio.

In seguito a tali modifiche, per i clienti in servizio di maggior tutela, nel primo trimestre del 2014 l'incremento complessivo dello 0,7 per cento della bolletta elettrica è ricollegabile all'introduzione, dal mese di gennaio, di un nuovo onere generale di sistema: la componente 'Ae', per finanziare le agevolazioni alle imprese manifatturiere con elevati consumi di energia elettrica, introdotte recentemente (si veda commento pagine successive). L'effetto di questa componente in bolletta è stata controbilanciata da un forte calo dei costi del chilowattora (-1,2 per cento), riferito invece ad un'attività in libera concorrenza. Nel secondo trimestre del 2014, la riduzione dell'1,1 per cento della bolletta elettrica è legata alla forte discesa dei prezzi del gas utilizzato nella produzione

<sup>669</sup> La riduzione sarà pari all' 80 per cento nel primo trimestre, al 70 per cento nel secondo e al 60 per cento nel terzo e nel quarto. Il complemento al 100 per cento è determinato in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso.

termoelettrica, dopo la riforma del 2012: alla diminuzione ha infatti contribuito sostanzialmente il calo del 2,8 per cento dei costi di acquisto dell'energia elettrica all'ingrosso (la cosiddetta componente materia prima), in parte attenuato dalla necessità di incrementare le componenti per la commercializzazione (+0,2 per cento) e per i meccanismi di riequilibrio dei costi di perequazione, ovvero i conguagli per i servizi di rete (+1 per cento).

Nell'ambito dei lavori di conversione in legge del D.L. è stato previsto che l'Autorità di settore operi una revisione della struttura della bolletta elettrica, al fine di rendere più trasparenti per l'utenza le voci di costo in essa presenti, e di conseguenza più facilmente confrontabili le offerte destinate agli utenti finali del mercato libero. In tale contesto, è stato altresì previsto che la regolazione intervenga affinché i dati di lettura dei contatori siano resi disponibili ai clienti, secondo modalità tali da consentire la facile lettura dei consumi e garantendo, nel massimo grado e tempestivamente, la corrispondenza dei consumi fatturati con quelli effettivi.

Tra le altre misure di lungo periodo è da annoverare la riforma delle tariffe elettriche di trasmissione, distribuzione e misura e la revisione dell'articolazione degli oneri generali di sistema, avviata dall'Autorità di settore a settembre 2013. Obiettivo della riforma è promuovere l'utilizzo delle fonti rinnovabili, l'efficienza, l'innovazione tecnologica e l'uso razionale delle risorse, consentendo il miglior utilizzo dell'energia elettrica negli usi domestici, attraverso un maggior allineamento delle tariffe ai costi effettivi del servizio.

La riforma consentirà di ridisegnare le tariffe elettriche e di dare contributo positivo all'attuazione delle *policy* europee, ai traguardi fissati dal Pacchetto Clima-Energia (c.d. 20-20-20), ai mutamenti legati alla rapida e intensa penetrazione delle rinnovabili e allo sviluppo di nuove tecnologie.

L'intervento dell'Autorità si è reso necessario in quanto l'attuale tariffa, rimasta invariata dagli anni '90, utilizza criteri ormai superati, quali alcuni livelli tariffari inferiori ai costi del servizio, anche con obiettivi redistributivi tra categorie di utenza. Queste criticità erano state superate solo in parte nel 2007, in occasione della completa liberalizzazione del mercato per le famiglie, lasciando però forti sussidi fra utenti basati sui consumi, per mantenere un regime speciale per le utenze disagiate. A ciò si è posto rimedio nel 2009, con l'introduzione del bonus elettrico, rafforzato anche di recente. Tuttavia i mutati obiettivi energetici impongono una modernizzazione.

Nel corso dell'anno, l'AEEGSI introdurrà in via sperimentale, dopo una consultazione pubblica, la nuova tariffa di rete (D1) per i consumi ad alta efficienza, non più legata al volume dell'energia elettrica utilizzata e più aderente agli effettivi costi dei servizi di rete (trasporto, distribuzione e gestione del contatore). La nuova tariffa sarà costante, a prescindere dai consumi, e potrà essere applicata alle forniture di energia elettrica sia con contratti di mercato libero sia di maggior tutela per l'abitazione di residenza. L'attuale progressività delle tariffe in funzione dei consumi tende, invece, a sfavorire l'utilizzo dell'energia elettrica per usi termici: malgrado l'alto livello di efficienza energetica, l'utilizzo di una pompa di calore porta ad una crescita dei consumi e della bolletta; la nuova tariffa di rete sperimentale consentirà di ridurre l'aumento della spesa. Tale riforma s'inquadra nel percorso delineato dalle normative europee e nazionali sull'avvio di un riordino tariffario per eliminare

sussidi incrociati e favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e di utilizzo di fonti rinnovabili.

#### **FOCUS Stato di attuazione della disciplina del bonus elettrico e gas**

L'AEEGSI ha chiuso a marzo 2014 l'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina del bonus elettrico e gas - l'agevolazione per coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate o per i malati gravi che usano apparecchiature salvavita dalla quale è emerso che, negli ultimi cinque anni, oltre due milioni di consumatori hanno ottenuto almeno una volta il bonus elettrico. Un milione di utenti ha ottenuto anche il bonus gas, per un totale di oltre tre milioni di bonus erogati.

Dall'indagine emerge anche che una quota di potenziali beneficiari del bonus non fa domanda e che, fra coloro che l'hanno ottenuto, la percentuale di rinnovi è del 70 per cento circa. Inoltre, l'entità del bonus (per legge commisurata alla spesa al netto delle imposte) viene considerata abbastanza contenuta rispetto all'incidenza sulla spesa per energia. In particolare, rispetto all'utilizzo dell'indicatore ISEE, la soglia definita - rimasta invariata negli ultimi 5 anni - sembrerebbe non intercettare a pieno le situazioni di povertà.

Si segnala che già nel 2013 l'Autorità ha previsto miglioramenti e semplificazioni nel meccanismo del bonus; le innovazioni più significative sono, in particolare, la possibilità di presentare un'unica domanda per i bonus elettrico e gas e di utilizzare procedure di rinnovo semplificate in presenza di determinate condizioni. Altre novità sono l'avvio della revisione delle norme sul vincolo di potenza e sul riconoscimento degli usi finali del gas ai fini dell'erogazione del bonus e un più spinto utilizzo del portale dedicato ai cittadini, confermando la necessità di una pervasiva azione di informazione per ampliare la conoscenza dell'agevolazione.

Infine, per far fronte all'evoluzione dei consumi e garantire la disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica nel lungo periodo, evitando criticità in termini di sicurezza, l'AEEGSI ha approvato<sup>670</sup> lo schema di disciplina di mercato della capacità, proposta dal gestore di rete, che deve essere sottoposta all'approvazione del MISE. In considerazione del modificato quadro di riferimento del mercato elettrico, la proposta è stata di recente superata dalla legge di Stabilità per il 2014<sup>671</sup> che è intervenuta in materia, attribuendo al MISE<sup>672</sup> la determinazione di condizioni e modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza aumento dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica per i clienti finali.

#### **FOCUS Il percorso di riforma delle tariffe elettriche nel dettaglio**

Il procedimento di riforma è dettagliato nella delibera 204/2013/R/EEL e prevede un ampio coinvolgimento delle associazioni dei consumatori domestici e iniziative sperimentali di *notice & comment* rivolte a larghe fasce di clienti finali.

Nello specifico, per arrivare a una nuova tariffa, in grado di spingere sull'efficienza, le rinnovabili e l'innovazione, adeguata ai mutamenti in atto e alle nuove regole nazionali e internazionali, l'Autorità ha delineato un percorso che prevede successivi provvedimenti; fra

<sup>670</sup> Ai sensi del D.Lgs. 379/2003.

<sup>671</sup> L. 147/2013, art.1 co.153.

<sup>672</sup> Su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sentito il Ministro dell'Ambiente.

questi, consultazioni e audizioni pubbliche, e prevedendo un'approfondita valutazione di impatto regolatorio (AIR) e l'analisi comparata delle soluzioni adottate in altri Paesi e, in particolare, tra quelli maggiori dell'UE e più affini all'Italia, nonché uno studio per raggiungere obiettivi di maggiore efficienza e di adeguamento all'utilizzo e sviluppo delle rinnovabili.

Il procedimento dovrebbe concludersi entro il 2015, ma nel frattempo potranno essere introdotte alcune tariffe specifiche già dal prossimo anno, da un lato per anticipare in parte la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica che l'Italia dovrà recepire entro il 2014 e, dall'altro, per attuare con gradualità il decreto del 28 dicembre 2012 sull'incentivazione dell'energia termica da fonti rinnovabili. Tale decreto promuove la diffusione degli impianti di climatizzazione e scaldacqua che utilizzano pompe di calore elettriche per la riduzione delle emissioni inquinanti locali, favorendo anche il raggiungimento degli obiettivi del decreto ministeriale del 15 marzo 2012 sulle fonti rinnovabili.

Il percorso di riforma sarà disegnato tenendo conto anche delle interdipendenze tra il mercato del gas e il mercato dell'energia elettrica negli usi finali, con l'obiettivo di eliminare eventuali distorsioni che impediscono scelte razionali dei clienti finali. Nello specifico, l'allineamento delle tariffe ai costi del servizio consentirà di eliminare le distorsioni sia rispetto a uno sviluppo efficiente delle rete e delle *smart grids*, sia rispetto alle scelte degli apparecchi da utilizzare, di installare impianti di generazione diffusa presso i clienti o di sviluppare strumenti di *demande response*.

Nell'ambito di questo procedimento, verranno inoltre svolti approfondimenti tecnici sulla possibilità di estendere fino a 3,5 kW la potenza impegnata dai clienti domestici con tariffa D2.

Nel corso del 2013 è stato adottato il decreto ministeriale<sup>673</sup> che ha stabilito i nuovi criteri per identificare le aziende ad alta intensità energetica (c.d. energivore). In conformità a tali criteri e sulla base degli atti di indirizzo emanati dal Ministro dello Sviluppo Economico (24 aprile e 24 luglio 2013), l'AEEGSI ha rideterminato i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico e i parametri di ripartizione dei medesimi oneri sui clienti finali. L'Autorità ha emanato le modalità operative per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese energivore ed è stato costituito un primo elenco di imprese che vedranno riconosciute - a partire dai primi mesi dell'anno 2014 - le agevolazioni per il periodo decorrente dal 1° luglio 2013.

## Servizi professionali

Dopo il D.L. 'Cresci Italia'<sup>674</sup> sono intervenute alcune modifiche che perfezionano il quadro regolatorio del settore per alcune specifiche professioni.

Dal 15 agosto 2013 è scattato l'obbligo per gli iscritti agli Albi di assicurarsi per i danni provocati ai clienti nell'esercizio dell'attività professionale. Previsto dal decreto legge 138 del 2011, l'obbligo di sottoscrivere una polizza professionale era stato dilazionato di un anno dal DPR di riforma delle professioni<sup>675</sup>. Tale obbligo è ora operativo per tutti i professionisti, a eccezione degli operatori della sanità. Anche per gli avvocati, nonché per le società tra professionisti e le

<sup>673</sup> D.M. 5 aprile 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia, in attuazione di quanto previsto dal D.L. 83/2012.

<sup>674</sup> D.L. 1/2012, cvt in L. 27/2012.

<sup>675</sup> DPR 137/2012.

associazioni, è stato introdotto l'obbligo di stipulare apposita polizza professionale a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori (dipendenti e praticanti)<sup>676</sup>.

E' stato avviato l'esame del disegno di legge con il quale s'intende modificare l'attuale disciplina dell'esercizio abusivo delle professioni, da un lato aggravando le pene previste dall'articolo 348 del codice penale per la fattispecie generale, e dall'altro introducendo, con l'articolo 348-bis, la fattispecie specifica del reato di esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra.

E' stato emanato il decreto del Ministro della Giustizia avente a oggetto la determinazione dei parametri per la liquidazione del compenso per la professione forense. La proposta del Ministero (che mantiene l'impianto del DM 140/2012 sui parametri per la determinazione dei compensi per le altre professioni) è frutto di un confronto con il Consiglio Nazionale Forense (CNF) e garantisce la prevedibilità dei costi legali, oltre a contribuire alla celerità dei processi poiché il calcolo dei costi della prestazione è svincolato dal numero di atti legali. Inoltre, è favorita la conciliazione delle controversie, con effetto deflativo presso i tribunali. Per quanto riguarda i compensi, essi sono stati ridotti del 25 per cento in media rispetto alla proposta del CNF, ma restano comunque aumentati del 50 per cento rispetto ai parametri precedenti. Mentre le spese generali sono state fissate al 15 per cento, i parametri sono indicati come somma fissa che il giudice potrà aumentare fino all'80 per cento o ridurre fino al 50 per cento, motivando lo scostamento.

È attualmente allo studio del Ministero della Giustizia, in collaborazione con il CNF, uno schema di decreto legislativo che individuerà 14 aree di specializzazione per gli avvocati (ad es. diritto di famiglia, responsabilità civile, commerciale e della concorrenza, internazionale, ecc.). Il titolo di avvocato specialista potrà essere conseguito solo per una delle aree (s'impedisce così la pluri-specializzazione), dopo un percorso formativo o una comprovata esperienza professionale. La durata del corso deve essere almeno biennale e prevedere non meno di 200 ore di insegnamento, di cui almeno 15 di didattica frontale, con obbligo di frequenza per almeno due terzi del tempo previsto. Per la comprovata esperienza si parla di almeno 8 anni di iscrizione all'Albo, dei quali gli ultimi 5 anni dedicati alla trattazione in modo assiduo e prevalente di cause riferite all'area per cui si chiede il riconoscimento. Il titolo di specialista potrà essere conservato con la trattazione di almeno 50 casi all'anno nella materia di riferimento nell'arco di un triennio, oppure, negli stessi 3 anni, con il conseguimento di 75 crediti formativi (almeno 25 per anno).

Con la Legge di Stabilità per il 2014<sup>677</sup>, nelle compravendite di immobili, il notaio diventa garante della compravendita, nel senso che il perfezionamento dell'operazione è subordinato a una verifica di legalità dell'atto da parte del notaio al fine di garantire l'acquirente che il bene oggetto di compravendita sia effettivamente libero da pesi, ipoteche e altre formalità pregiudizievoli.

<sup>676</sup> L. 247/2012, art. 12. L'immediata precettività di tale norma è, tuttavia, contestata da una parte dell'avvocatura che ritiene che la sua attuazione sia subordinata all'emanazione di un decreto.

<sup>677</sup> L. 147/2013, art. 1 co. 63-67.

E' previsto, infatti, che il notaio riceva dall'acquirente le somme concordate per la transazione, depositandole su un conto dedicato<sup>678</sup>, relative a: a) quanto dovuto a titolo di onorari, incluse le spese, nonché a titolo di tributi per i quali il notaio sia sostituto o responsabile d'imposta; b) l'intero prezzo o corrispettivo e gli altri oneri dovuti per contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

Eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio provvederà a disporre lo svincolo degli importi depositati e a consegnarli al venditore. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese.

Per quanto riguarda i consulenti finanziari, con il D.L. 'Proroga termini'<sup>679</sup> è stato spostato al 31 dicembre 2014 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che, al 31 dicembre 2007, prestavano già tale attività senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. La proroga è dovuta al fatto che non è stato ancora istituito l'Organismo deputato alla tenuta dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari. Nelle more della costituzione del citato Organismo è stato emanato un regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria.

## Settore assicurativo

Il mercato delle assicurazioni rientra tra i settori in cui, nonostante l'apertura dei mercati, i prezzi pagati dai consumatori tendono a salire, come documentato anche dall'Autorità Antitrust, che ha concluso nel 2013 un'indagine conoscitiva. Nel mercato delle assicurazioni riguardanti la responsabilità civile per circolazione di autoveicoli, si osserva come il premio medio in Italia sia più del doppio di quello pagato in Francia e in Portogallo, superi quello tedesco dell'80 per cento e quello olandese di quasi il 70 per cento. Di contro, le frodi accertate ai danni delle compagnie in Italia sono quattro volte inferiori a quelle registrate dalle compagnie del Regno Unito e pari alla metà di quelle riscontrate in Francia.

### **FOCUS** Indagine sulle tariffe R.C. auto

Sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)) è stata pubblicata la nuova indagine sulle tariffe R.C. auto praticate in Italia al 1° gennaio 2013. L'indagine, che ha riguardato tutte le imprese sottoposte alla vigilanza dell'*Authority* sul mercato assicurativo, ha preso in esame i prezzi praticati in 21 province per 11 tipologie standard di assicurati, sia automobilisti sia motociclisti, dei due sessi.

<sup>678</sup> Il conto corrente dedicato alle compravendite dovrà essere separato dal patrimonio e dalle vicende del suo titolare per evitare che le somme ivi depositate possano essere pignorate o ereditate.

<sup>679</sup> D.L. 150/2013.

Si tratta della prima rilevazione dei prezzi successiva all'entrata in vigore della sentenza della Corte di Giustizia dell'U.E. nel marzo 2011 in materia di parità di trattamento tra uomo e donna nell'accesso ai servizi assicurativi. Nella presente rilevazione si possono apprezzare quindi gli effetti di tale sentenza, che ha essenzialmente comportato, rispettivamente per gli assicurati di sesso femminile e maschile, incrementi e decrementi dei prezzi medi, variabili con i profili e le province oggetto di indagine.

Dall'analisi risulta infatti che, dal 2012 al 2013, tra i prezzi medi ponderati con la quota di mercato di ogni impresa, l'aumento più elevato, su scala nazionale, è stato pari al 13,5 per cento per un diciottenne di sesso femminile con autovettura di 1300 cc. alimentata a benzina, in classe Bonus-Malus di C.U. 14, massimale minimo di legge. Il premio medio ponderato per il corrispondente profilo maschile è invece diminuito del 6,7 per cento.

Sul territorio si accresce la già forte differenziazione tra Regioni settentrionali e Regioni meridionali: gli incrementi, nonché i prezzi medi di listino assoluti, risultano più elevati nel blocco delle province meridionali, e più contenuti nelle province settentrionali. Nel settore delle 'due ruote', per i motocicli con cilindrata di 200 cc, i prezzi nazionali medi di listino, hanno subito incrementi del 10,2 per cento per gli uomini e dell'8,2 per cento per le donne quarantenni in classe B/M di C.U. 4.

In attesa di una più generale riforma del settore in senso pro-concorrenziale - come raccomandato dall'Antitrust nella citata indagine conoscitiva - le più recenti disposizioni in materia hanno l'obiettivo di ampliare gli strumenti a disposizione dei consumatori nei confronti delle compagnie assicurative.

In attuazione di quanto disposto dall'art.22 del D.L. 179/2012, da settembre 2013 i consumatori possono richiedere l'attivazione<sup>680</sup>, nel sito internet della loro compagnia assicuratrice, di un'area riservata (cd. 'Home insurance'), a cui accedere con modalità protetta per consultare in tempo reale la propria posizione assicurativa e le relative informazioni (scadenze, coperture, riscatti) e scaricare l'attestazione sullo stato del rischio per la polizza R.C. auto. Tale provvedimento mira a velocizzare il rapporto con l'assicurazione facendolo diventare più immediato e trasparente.

Da febbraio 2014 è disponibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture una applicazione che consente di consultare i numeri di targa degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei ciclomotori immatricolati in Italia che non risultano in regola con gli obblighi assicurativi RCA. Ciò consentirà ai cittadini di verificare la correttezza della propria copertura assicurativa e, nel caso, di provvedere a mettersi in regola con l'obbligo di assicurazione del veicolo. E' inoltre un importante passo avanti nella tutela del cittadino poiché, aumentando la capacità di contrasto alle frodi assicurative, si agisce anche sul mancato risarcimento dei danni nei casi in cui i veicoli non siano assicurati.

L'attività ispettiva effettuata dall'IVASS ha messo in luce prassi diffuse di collocamento delle coperture assicurative abbinate a mutui, prestiti e finanziamenti, non accompagnate da valutazioni dell'adeguatezza del contratto offerto. L'Istituto ha quindi richiamato le imprese assicurative che collocano polizze di protezione del credito (*Personal Protection Insurance*, tra cui le polizze legate ai mutui) al rispetto dei doveri di correttezza, buona fede e trasparenza nei confronti degli assicurati/consumatori. L'IVASS ha chiesto alle imprese di

<sup>680</sup>

I dettagli di questa funzionalità sono stati delineati nel Provvedimento 7/2013 dell'IVASS.

prevedere idonee procedure di monitoraggio delle prassi commerciali e della modulistica contrattuale, anche ricorrendo a specifiche azioni mirate a individuare comportamenti non conformi alle disposizioni di tutela del consumatore.

**IN ITINERE**
**Il disegno di legge in materia di assicurazione R.C. auto**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, un disegno di legge recante disposizioni in materia di assicurazione R.C. auto, teso a ridurre i costi delle assicurazioni, consentendo l'apposizione di alcune clausole contrattuali che mirano a vanificare le richieste fraudolente di risarcimento e ad assicurare riduzioni del premio assicurativo. Questo meccanismo abbasserebbe il prezzo finale per il consumatore, rispetto all'anno passato.

Nel suo complesso gli interventi proposti nella norma mirano a garantire la razionalizzazione e la maggiore efficienza dei sistemi di gestione della fase di accertamento e liquidazione dei sinistri, al fine di contenerne i costi e ottenere una riduzione progressiva dei premi assicurativi attraverso la realizzazione di risparmi in tutte le fasi operative.

Il disegno di legge prevede una serie di sconti per i consumatori e sanzioni, in caso di violazioni, per le assicurazioni, che possono essere così sintetizzati:

- Sconto del 7 per cento, sulla media dei prezzi regionali, per l'applicazione della scatola nera, e sanzione da 5.000 a 40.000 euro in caso di mancata pubblicità o comunicazione.
- Sconto del 5 per cento e del 10 per cento per risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate. In alternativa al risarcimento per equivalente sarà facoltà delle imprese di assicurazione risarcire in forma specifica, fornendo la necessaria garanzia sulle riparazioni effettuate attraverso impresa convenzionata.
- Sconto del 4 per cento per il divieto di cessione del diritto al risarcimento. Sanzione da 5.000 a 40.000 euro in caso di mancata pubblicità o comunicazione.
- Sconto del 7 per cento per prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative. Sanzione da 5.000 a 40.000 euro in caso di mancata pubblicità o comunicazione.

Si aggiungono a tali sconti anche meccanismi di controllo più stretti, come ad esempio quelli miranti a evitare la prassi di produrre testimonianze in un momento successivo a quello della denuncia del sinistro, attraverso l'identificazione immediata del testimone sul luogo dell'incidente.

Al fine di contrastare le frodi in assicurazione è prevista, con riferimento al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, la decadenza del diritto del danneggiato qualora non venga presentata la richiesta entro novanta giorni dal verificarsi del fatto dannoso.

Infine viene stabilito che gli introiti delle sanzioni amministrative pecuniarie siano destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

**Settore autostradale e autotrasporto**

A inizio 2013, sono stati sospesi gli incrementi tariffari relativi a 4 concessioni (Brescia-Verona-Vicenza-Padova, SATAP A4 e SATAP A21 e SAT), e autorizzati incrementi inferiori a quelli richiesti per altre 3 (Autostrade per l'Italia, ATIVA e Milano - Serravalle).

Le sospensioni tariffarie previste erano state disposte in via cautelativa, essendo scaduto il primo periodo regolatorio e in corso la procedura di aggiornamento dei relativi piani economico-finanziari, al fine di consentire agli